



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROVINCIA DI PIACENZA

Comune di:

BORGONOVO VAL TIDONE

Località: Colombaie Snc

SCREENING V.I.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE SOLARE ai sensi del D.L. 28 del 03/03/2011 e s.m.i, DI TIPOLOGIA "AGROVOLTAICA", DELLA POTENZA TOTALE DI PICCO PARI A 14,33934 MWp, POTENZA NOMINALE IN IMMISSIONE PARI A 12,000 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA.

Sezione: SEZIONE 6 – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	
Titolo elaborato: INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO	
n. Elaborato: 6.1 rev. 01	Scala: ----- data: Luglio 2023
Committente:  BORGONOVO PV SOLAR S.R.L. Via Stadera, 3 20141 Milano (MI) P.IVA: 12830400961 PEC: borgonovo.solar@pec.it  BORGONOVO PV-SOLAR srl Via Stadera 3, 20141 P.IVA 12830400961	Progettazione:  Dott. Arch. Donato Orlando Cera Ordine degli Architetti della Provincia di Milano n.16906 PEC. cera.16906@oamilano.it 

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	2
1.1 Premessa	2
1.2 Lo Studio D'impatto Ambientale	3
1.3 Riassunto riferimenti normativi necessari per valutazione della compatibilità dell'opera	4
2. DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE 28/2010 REGIONE EMILIA ROMAGNA.....	7
3. PIANIFICAZIONE REGIONALE	8
3.1 Piano Energetico Regionale (Per)	8
3.2 Piano Aria Integrato Regionale (Pair)	9
3.3 Siti Rete Natura 2000.....	11
3.4 Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptp)	11
4. PIANIFICAZIONE PROVINCIALE.....	13
5.1 Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale (Ptcp)	13
5. PIANIFICAZIONE COMUNALE.....	15
5.1 Piano Zonizzazione Acustica (Pza).....	16
6. VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO-CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI.....	16
6.1 Vincoli di Tutela Paesaggistica	16
6.2 Vincoli Archeologici	17
6.3 Vincoli di Tutela Naturalistica.....	17
8. CRITERI DI VALUTAZIONE DGR 15158/2018.....	18
8.1 Cumulo con altri progetti e soglia massima Screening VIA	18
8.2 Rischio di gravi incidenti	19
8.3 Riserve, Parchi Naturali ed altre zone ambientalmente sensibili	19
8.4 Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale sono già stati superati	19
8.5 Zone a forte densità demografica.....	19
8.6 Zone di importanza storica, culturale e archeologica	20
8.7 Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità	20

1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Oggetto dello Studio di Impatto Ambientale è la verifica della compatibilità ambientale del progetto proposto dalla Società BORGONOVO PV SOLAR S.R.L., alla costruzione, al mantenimento e all'esercizio di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del sole (impianto agrovoltaiico) costituito da n. 21.402 moduli da 670Wp ciascuno di potenza totale di picco pari a 14,33934 MWp, da installarsi in loc. Colombaie Snc, nel territorio del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) al Foglio 13 Particelle 9,19,29 e Foglio 14 Particelle 2,119,120.

Applicando poi al progetto in esame i criteri stabiliti al paragrafo 4 (punto 4.1 – Cumulo con altri progetti) dell'allegato al DM 30/03/2015 si osserva che l'impianto si colloca in un ambito territoriale (buffer di 1km dal perimetro) dove ricade un altro impianto appartenente alla stessa tipologia, di potenza totale di picco pari a 4,488 MWp e di potenza nominale in immissione pari a 3,700 MW della società JUWI DEVELOPMENT 02 S.R.L. che è stato escluso, con determinazione del responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale 28 ottobre 2019, n. 19508 della regione Emilia Romagna, ad ulteriore procedura di VIA ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r. 4/2018.

Considerato che l'Art. 47, comma 11 bis, lett.a) della Legge n. 41/2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, modifica l'art. 6 comma 9-bis del D.lgs. n.28/2011 e prevede l'innalzamento (o abbassamento da 20 MW) a 10 MW per l'esperimento dello screening VIA per gli impianti per la produzione di energia rinnovabile da fonte solare, ubicati nelle aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021. Tra le aree idonee precitate rientrano, nel caso di specie, le aree classificate agricole interessate dalla realizzazione di un impianto agrovoltaiico, ubicato entro i 3000 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale. **A fortiori il progetto di impianto proposto è da assoggettare a procedura di Screening Ambientale (di cui all'art. 19 del D.lgs. 152/2006) e, ordunque, si applica l'iter di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs 152 del 2006 e del D.M. 30/03/2015.**

Nella presente relazione si descriverà quindi il progetto, dando la descrizione delle singole attività necessarie per la costruzione dell'impianto, le attività e modalità con cui sarà espletata la fase di produzione dell'impianto e l'indicazione precisa sulle attività che dovranno portare alla dismissione dell'impianto a fine vita utile.

In tal modo saranno individuati i potenziali fattori causali di impatto individuando al contempo le misure mitigative e di prevenzione adottate.

1.2 Lo Studio D'impatto Ambientale

Il presente Studio di Impatto Ambientale (SIA) è stato redatto in ossequio a quanto richiesto dalla normativa regionale e nazionale in materia ambientale; illustra le caratteristiche salienti del proposto impianto agrovoltaiico, analizza i possibili effetti ambientali derivanti dalla sua realizzazione, il quadro delle relazioni spaziali e territoriali che si stabiliscono tra l'opera e il contesto paesaggistico; individua le soluzioni tecniche mirate alla mitigazione degli effetti negativi sull'ambiente.

La normativa di riferimento su cui è basato il seguente studio di impatto ambientale è costituita dal D.lgs 104/2017, che ha attuato una profonda rivisitazione del "Codice dell'Ambiente _ Norme in materia ambientale", rispetto alla normativa precedente, DPCM 27/12/1988.

Il D.lgs 104/2017, ha rappresentato il principale riferimento metodologico, rispetto al quale per oltre 30 anni si è impostato lo SIA articolandolo nei previsti 3 quadri: Programmatico, Progettuale e Ambientale.

Il Codice dell'Ambiente, nella sua versione vigente adeguata al D.lgs104/2017, indica all'Art. 22 i contenuti minimi dello Studio di Impatto Ambientale e fa esplicito rimando all'Allegato VII alla Parte Seconda "Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'art. 22".

Il D.lgs 104/2017 ha semplificato e compresso il cosiddetto Quadro Programmatico, richiamando il riferimento al quadro pianificatorio esclusivamente al comma 1 lettera a) dell'Allegato VII, con particolare riguardo all'ubicazione del progetto e alle norme di tutela e vincoli vigenti che ne regolano la trasformazione.

" Allegato VII _ Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'art. 22

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) la descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti. Omissis"

Tuttavia il D.lgs ha per oggetto tutte le tipologie di attività per le quali si ritiene che la realizzazione possa comportare potenziali impatti significativi sull'ambiente, di tipo positivo, negativo o neutro e in ogni caso

lascia al proponente la definizione e la trattazione di tutti gli elementi utili alla comprensione del progetto e alla costruzione e formulazione del Giudizio di Compatibilità Ambientale.

Per questo motivo, in riferimento all'ambito tematico in cui si inquadra l'intervento in progetto, ovvero la produzione di energia da fonti rinnovabili, si ritiene opportuno richiamare i principali atti di programmazione specifica di settore a scala internazionale e nazionale e verificare il rapporto di coerenza dell'opera. Questo perché per la verifica e valutazione del potenziale impatto ambientale e nella formulazione del Giudizio di Compatibilità Ambientale, appare a nostro avviso fondamentale considerare come tale attività rappresenti un'azione strategica e essenziale al fine del contrasto ai cambiamenti climatici e fondamentale per la riduzione in atmosfera di gas climalteranti e nocivi, in forza dei trattati internazionali e della legislazione europea aventi carattere vincolante e degli atti nazionali susseguenti.

1.3 Riassunto riferimenti normativi necessari per valutazione della compatibilità dell'opera

Il progetto si inquadra nell'ambito della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e in relazione alla tipologia di generazione risulta coerente con gli obiettivi enunciati all'interno di quadri programmatici e provvedimenti normativi comunitari, nazionali e regionali, riportati in sintesi al capitolo 3.

La coerenza si evidenzia sia in termini di adesione alle scelte strategiche energetiche e sia in riferimento agli accordi globali in tema di contrasto ai cambiamenti climatici (in particolare, il protocollo di Parigi del 2015 ratificato nel 2016 dall'Unione Europea).

A fronte degli scarsi risultati fino ad ora raggiunti, la recente (Madrid, 2 dicembre 2019) COP 25, Conferenza Mondiale sul Clima promossa dalle Nazioni Unite, ha riproposto con forza l'impegno per raggiungere l'obiettivo concordato con l'Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale e promuovere un definitivo e risolutivo processo di transizione energetica che ponga al centro l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili in sostituzione di quelle fossili il cui utilizzo favorisce l'immissione in atmosfera di gas climalteranti.

Si ritiene opportuno premettere gli impegni definiti per il 2030 dalla Strategia Energetica Nazionale del novembre 2017 che pone come fondamentale favorire l'ulteriore promozione dello sviluppo e diffusione delle tecnologie rinnovabili (in particolare quelle relative a eolico e fotovoltaico, riconosciute come le più mature e economicamente vantaggiose) e il raggiungimento dell'obiettivo per le rinnovabili elettriche del 55% al 2030 rispetto al 33,5% fissato per il 2015.

Il significativo potenziale residuo tecnicamente ed economicamente sfruttabile e la riduzione dei costi di fotovoltaico ed eolico prospettano un importante sviluppo di queste tecnologie, la cui produzione, secondo il modello assunto dallo scenario e secondo anche gli scenari EUCO, dovrebbe più che raddoppiare entro il 2030.

La SEN 2017, risulta perfettamente coerente con lo scenario a lungo termine del 2050 stabilito dalla Road Map europea che prevede la riduzione di almeno l'80% delle emissioni rispetto al 1990. e rispetto agli obiettivi al 2030 risulta in linea con il Piano dell'Unione dell'Energia.

Il raggiungimento degli obiettivi ambientali al 2030 e l'interesse complessivo di incremento delle fonti rinnovabili anche ai fini della sicurezza e del contenimento dei prezzi dell'energia, presuppongono non solo di stimolare nuova produzione, ma anche di non perdere quella esistente e anzi, laddove possibile, di incrementarne l'efficienza.

Data la particolarità del contesto ambientale e paesaggistico italiano, la SEN 2017 pone grande rilievo alla compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio.

Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico, che si caratterizzano come potenzialmente impattanti per alterazioni percettive (eolico) e consumo di suolo (fotovoltaico).

Per i grandi impianti agrovoltai, la SEN 2017 propone di

"... regolamentare la possibilità di realizzare impianti a terra, oggi limitata quando collocati in aree agricole, armonizzandola con gli obiettivi di contenimento dell'uso del suolo."

La SEN 2017 è tuttora vigente, per quanto il Governo, a fine dicembre 2018 ha varato la proposta di un **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)**, presentato alla Commissione Europea, che nel giugno del 2019 ha formulato le proprie valutazioni e raccomandazioni sulle proposte di Piano presentate dagli Stati membri dell'Unione, valutando nel complesso positivamente la proposta italiana.

A seguito di una proficua fase di consultazione con tutti gli stakeholders, le Regioni e le Associazioni degli Enti Locali il 18 dicembre 2019 hanno infine espresso un parere positivo a seguito del recepimento di diversi e significativi suggerimenti.

L'Italia intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili, delineando un percorso di crescita sostenibile delle fonti rinnovabili con la loro piena integrazione nel sistema. In particolare, l'obiettivo per il 2030 prevede un consumo finale lordo di energia di 111 Mtep, di cui circa 33 Mtep da fonti rinnovabili; nello specifico, la quota di energie

rinnovabili nel settore elettrico dovrà essere del 55,4%, quella nel settore termico del 33% e per i trasporti pone come obiettivi minimi di crescita l'installazione di 15,7 GW nel 2025 e 18,4 GW nel 2030.

Ai fini dei meccanismi incentivanti, il cosiddetto Decreto FER 1 (DM 4 luglio 2019 in vigore dal 10 agosto 2019), introduce nuovi meccanismi d'incentivazione per gli impianti agrovoltai di nuova costruzione, eolici onshore, idroelettrici e a gas di depurazione. Gli impianti che possono accedere agli incentivi, mediante la partecipazione a procedure di gara concorsuale, sono suddivisi in quattro tipologie e il progetto in esame rientra nel Gruppo A: "eolici onshore di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento; fotovoltaici di nuova costruzione".

Con riferimento agli elenchi di opere soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale dal D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. (identificati negli Allegati alla Parte II), sono sottoposte alla procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera d) del Decreto medesimo, le opere elencate nell'Allegato IV.

Tra queste si evidenzia che al punto 2, lett. b) sono riportati gli "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW", tra i quali rientra anche l'impianto agrovoltai in progetto nell'area sopra indicata.

La L. R. n.4/2018, come modificata dalla L. R. 27 Dicembre 2018, n. 24, riporta la stessa categoria di opere nell'Allegato B.2, al punto B.2.8.

Come specificato in premessa, vista la potenza superiore a 10 MW dell'impianto proposto, lo stesso è da assoggettare a procedura di Screening Ambientale (di cui all'art. 19 del D.lgs. 152/2006) e si applica l'iter Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs 152 del 2006 e del D.M. 30/03/2015.

Per quanto attiene all'individuazione dell'Autorità competente, si specifica che, ai sensi dell'art. 7, comma 2), lett. a) della L.R. 4/2018 e s.m.i., l'intervento in esame rientra tra i progetti di competenza della Regione con le modalità di cui all'art. 15, comma 4, della L.R. 13/2015.

Nella presente relazione, in riferimento all'area oggetto dell'intervento, sono descritte ed esaminate, in accordo con le disposizioni della L. R. 4/2018 e s.m.i. e del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., le indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione.

Il progetto in esame è stato redatto seguendo le prescrizioni e/o indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e nella normativa di settore.

In particolare sono stati considerati i seguenti piani territoriali e piani di settore:

- Deliberazione assembleare regione Emilia - Romagna n. 28 del 6 dicembre 2010;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI);
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);
- Piano Energetico Regionale (PER);
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);
- Siti Rete Natura 2000
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Borgonovo Val Tidone;

È stata, inoltre, condotta un'analisi dei vincoli di tutela naturalistica e dei vincoli di tutela sui beni storico-culturali e paesaggistici.

Il progetto è costituito dall'impianto agrovoltaiico e dalle relative opere di connessione.

L'impianto verrà allacciato alla Cabina Primaria di INRETE Distribuzione Energia S.p.A. tramite la realizzazione di un cavidotto di media tensione interrato della lunghezza prevista di circa 260 metri lineari di impatto modesto, considerata la messa in posa lungo viabilità esistente.

2. DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE 28/2010 REGIONE EMILIA ROMAGNA

La Regione Emilia Romagna ha approvato, con Delibera Assembleare numero 28 del 6/12/2010, una prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica, a cui ha fatto seguito il DGR 46/2011 (Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28) con relativa Cartografia Regionale delle aree previste nella Delibera 28.

La delibera prevede aree di TIPO A in cui non è possibile installare impianti agrovoltaiici ovvero gli ambiti di maggiore rilevanza paesaggistica, ambientale e culturale. Si tratta delle zone di particolare tutela

paesaggistica individuate nel PTPR, le zone A e B dei parchi, le aree incluse nelle riserve naturali, le aree forestali, le aree umide incluse nella Rete Natura 2000.

Sono inoltre previste aree di TIPO B: in cui è possibile localizzare impianti agrovoltaiici con moduli ubicati al suolo rispettando determinate condizioni e limiti.

Infine sono indicate le aree di TIPO C in cui è possibile localizzare gli impianti da parte di qualunque richiedente, senza dover rispettare alcun limite di superficie occupata o di potenza nominale.

Per quanto riguarda il terreno oggetto dell'intervento lo stesso risulta, come indicato da P.S.C. e ai sensi della L.R. 20/2000 (art. 5.7), classificato come "Ambito a vocazione produttiva agricola – Seminativo Semplice".

Il sito risulta quindi idoneo alla realizzazione di un impianto agrovoltaiico senza dover rispettare i limiti di cui alle aree di TIPO B e viene progettato per occupare l'intera area delle particelle, massimizzando quindi la potenza installabile sul terreno.

3. PIANIFICAZIONE REGIONALE

3.1 Piano Energetico Regionale (Per)

Il Piano Energetico Regionale (di seguito PER), approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 del 1 Marzo 2017, fissa le strategie e gli obiettivi della Regione Emilia Romagna per clima ed energia sino al 2030 in materia di rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo delle energie rinnovabili, di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione.

In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia per lo sviluppo dell'economia regionale.

Per la Regione Emilia Romagna diventano, pertanto, strategici i seguenti obiettivi:

- la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- l'incremento al 20% al 2020 ed al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
- l'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 ed al 27% al 2030.

Trasporti, settore elettrico e settore termico, con le relative ricadute all'interno del territorio regionale, sono i tre settori su cui si concentreranno gli interventi per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione europea e recepiti dal PER.

Il PER è affiancato dal Piano Triennale di attuazione dal quale emerge che, in termini assoluti, lo sforzo maggiore dovrà essere realizzato per lo sviluppo del agrovoltico.

L'intervento in progetto concorre certamente al raggiungimento degli obbiettivi del PER, congiuntamente anche a tutti gli impianti da fonte rinnovabile già esistenti e di futura realizzazione nell'area Regionale.

3.2 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 2020, primo Piano di livello regionale per il risanamento e la gestione della qualità dell'aria, è stato elaborato dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione del D. Lgs. 155/2010 e della Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente.

Il Piano è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 Aprile 2017.

Il PAIR è lo strumento mediante il quale la Regione Emilia Romagna individua le misure da attuare per garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti atmosferici e perseguire i valori obiettivo definiti dall'Unione Europea.


Lo scenario di Piano, ottenuto mediante il confronto tra gli scenari di riferimento, tendenziale e obiettivo di piano, mostra il rispetto, all'anno 2020, dei valori limite per gli inquinanti atmosferici critici PM10, PM2,5, NOX su quasi tutto il territorio regionale.

Il Piano considera che possano verificarsi superamenti dei limiti di legge residui, prevedendo misure aggiuntive.

In attuazione degli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso nell'agglomerato di Bologna e nelle tre zone dell'Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest caratterizzate da una qualità dell'aria omogenea.

Per l'efficace applicazione delle misure volte alla tutela della qualità dell'aria, nell'ambito del territorio regionale, sono state individuate, su base comunale, le aree di superamento di PM10 e di ossidi di azoto (NOx).

A fini di informazione e ricognizione le rappresentazioni cartografiche di queste sono riportate nell'Allegato 2 del Piano.

ALLEGATO 2 – ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE E AREE DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PER PM10 E NO2**Allegato 2 - A – Cartografia delle aree di superamento (DAL 51/2011, DGR 362/2012) - anno di riferimento 2009****Fig.5**

Al fine di tutelare la salute dei cittadini emiliano-romagnoli, nel rispetto della normativa vigente, il Piano persegue la finalità di tutela della qualità dell'aria attraverso la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli degli inquinanti del 47% di PM10, del 36% di ossidi di azoto (NOx), del 27% delle emissioni di ammoniaca (NH3), del 27% di composti organici volatili (COV), del 7% di biossido di zolfo (SO2).

Gli obiettivi di Piano, oltre ad essere espressi in termini di riduzione rispetto alle emissioni riscontrate nel 2010, sono ulteriormente declinati per settore (produzione energia elettrica, riscaldamento edifici, industria, estrazione combustibili fossili, uso solventi, trasporti su strada, altri sorgenti mobili, rifiuti ed agricoltura) e suddivisi per Provincia.

L'impianto agrovoltaiico in progetto è in grado di produrre energia elettrica da fonte primaria rinnovabile (solare).

Lo sfruttamento del sole quale fonte energetica alternativa garantisce, globalmente, la mancata emissione in atmosfera di gas serra (principalmente CO2 e di altri inquinanti) rispetto alla produzione di energia da fonti energetiche tradizionali non rinnovabili.

L'impianto in progetto risulta pertanto pienamente coerente con gli obiettivi del PAIR 2020, non determinando emissioni in atmosfera ed anzi concorrendo al loro contenimento globale.

3.3 Siti Rete Natura 2000

Natura 2000 è il sistema organizzato (Rete) di aree (siti e zone) destinato alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, ed in particolare alla tutela degli habitat (foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide) e delle specie animali e vegetali rari e minacciati.

La Rete ecologica Natura 2000 trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea 92/43 "Habitat" e si basa sull'individuazione di aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC), destinate a diventare Zone Speciali di Conservazione (ZSC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS) per l'avifauna, previste dalla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli".

L'impianto di progetto non ricade all'interno, né confina, con nessun sito Rete Natura 2000.

Il sito Rete Natura 2000 più vicino è indicato da codice IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" che si trova ad una distanza di circa 2,0 km in direzione Ovest.

Nel documento sopra indicato, all'Art.4 relativo alle "Attività produttive e di produzione energetica e reti tecnologiche e infrastrutturali" non vi sono misure di indirizzo, ma solo misure di incentivo "per la rimozione e la messa in sicurezza dei cavi aerei".

Si ritiene pertanto che l'impianto in progetto non comporti impatti diretti o indiretti sul sito Rete Natura IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio"

Tutto quanto specificato per l'area dell'impianto agrovoltaiico vale anche per le relative opere di connessione, in quanto come da planimetria allegata al preventivo di connessione, vista la vicinanza con la Cabina Primaria AT/MT e la messa in posa lungo strada esistente, l'area interessata dalle stesse risulta essere di estensione limitata e confinata nel raggio di qualche decina di metri a sud dell'area di progetto.

3.4 Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptpr)

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale. In Figura 6 viene individuata l'unità di paesaggio numero 10 PIANURA PIACENTINA nel quale si trova l'area di progetto evidenziata con un cerchio rosso. In Figura 7 si individua invece la relativa cartografia del PTPR dove si evidenzia che l'area di progetto (evidenziata con un retino rosso) ricade in un'area priva di vincoli.




Fig.6




Fig.7

L'impianto in progetto è quindi compatibile con gli obiettivi del piano per la conservazione dei paesaggi regionali.

4. PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

5.1 Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale (Ptcp)

La Provincia di Piacenza è dotata di P.T.C.P. approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 69 del 02 luglio 2010.

In materia di pianificazione paesaggistica del territorio provinciale, il PTCP costituisce il Piano di riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

L'area oggetto di intervento può essere inquadrata attraverso gli elaborati grafici allegati al PTCP:

– Tav. A1 TUTELA DEI SISTEMI AMBIENTALI E DELLE RISORSE NATURALI E STORICO-CULTURALI

L'area di progetto, evidenziata con un retino rosso, non ricade all'interno delle zone di interesse paesaggistico ambientale o di particolare interesse storico-archeologico e testimoniale (Figura 8);




Fig.8 – Estratto PTCP: Tavola di tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali

– Tav. A3 CARTA DEL DISSESTO

L'area di progetto, evidenziata con un retino rosso, non ricade all'interno delle zone in cui esiste pericolo di dissesto o rischi idrogeologici (Figura 9, area di progetto evidenziata in rosso).



Fig.9 – Estratto PTCP: Tavola di progetti reti ecologiche

Come si deduce dalla figura 9, l'area di progetto non ricade in alcun vincolo.

5. PIANIFICAZIONE COMUNALE

Dal punto di vista urbanistico, l'analisi dell'area oggetto di intervento viene sviluppata attraverso l'utilizzo del Piano Strutturale Comunale del comune di Borgonovo Val Tidone.

L'inquadramento urbanistico dell'area di progetto rispetto allo strumento sopra citato, è meglio rappresentato nel seguente elaborato grafico:

- TAV-2B – Sistema dei vincoli territoriale – RUE

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale, previsto dalla L.R.20/2000 e successive modifiche ed integrazioni, elaborato dal Comune riguardo al proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e tutelarne l'integrità fisica, ambientale e culturale. (Si rimanda all'elaborato SEZIONE 3 – INQUADRAMENTO URBANISTICO per maggior dettaglio)




Fig.10 – Inquadramento su stralcio RUE

5.1 Piano Zonizzazione Acustica (Pza)

La zonizzazione acustica è uno strumento previsto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico e consiste nella suddivisione in zone del territorio comunale dove ad ogni zona sono associati limiti di rumorosità ambientale e limiti di rumorosità per ciascuna sorgente.

Per quanto riguarda la valutazione di impatto acustico, si rimanda all'elaborato 6.7 – Relazione Previsionale di Impatto Acustico allegata al presente procedimento.

Nella relazione si evidenzia come la particolare tipologia di impianto identifica nei trasformatori e nel loro sistema di ventilazione gli unici elementi che generano la pressione sonora più elevata, ma comunque non significativamente rilevante in rapporto ai limiti consentiti dalla classe della zona acustica.

L'impianto in progetto rispetta quindi i limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica.

6. VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO-CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

6.1 Vincoli di Tutela Paesaggistica

Come specificato nelle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (D. M. Sviluppo economico 10 Settembre 2010) al punto 14.9, in attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa:

a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

(...)

c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2

dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto.

In merito alla definizione del suddetto ambito distanziale, il punto b) del paragrafo 3.1 dell'Allegato 4 dello stesso decreto specifica che le aree contermini sono: (...) distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore (...).

Nel caso specifico, con riferimento alla massima altezza dell'impianto considerato pari a 4,2 m (i moduli fotovoltaici sono ad inseguimento e quindi variano in altezza durante la giornata), si ottiene che l'ambito distanziale che individua le aree contermini risulta pari a 210 m.

Dalla consultazione della Tavola dei vincoli (Tav MA3, Capitolo 6,) del PTCP (Tav. 2-6, Capitolo 5) e del PSC (Tav 2 MA, Capitolo 6) emerge che, per un raggio pari a 210 m nell'intorno dell'area di progetto, compresa quella interessata alle opere di connessione, non sono presenti aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i., art. 136 e art. 142, comma 1.

Non ricadendo all'interno dell'ambito distanziale delle aree contermini alcuna area tutelata, queste non saranno in alcun modo interessate dall'intervento, pertanto non è necessario richiedere Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico in progetto.

6.2 Vincoli Archeologici

Dalla consultazione della Tavola dei vincoli (Tav MA3, Capitolo 6) e del PSC (Tav 2 MA, Capitolo 6) e del CDU (allegato al progetto), emerge che l'area d'intervento non interessa elementi di interesse storico – archeologico.

Inoltre non essendo previsti scavi di profondità superiore ai 4 metri, non è necessaria l'esecuzione di sondaggi preventivi.

6.3 Vincoli di Tutela Naturalistica

Per l'identificazione dei siti ZSC-ZPS limitrofi all'area di progetto, si rimanda al punto SITI RETE NATURA 2000 del Capitolo 4 della presente relazione.

La Valutazione d'Incidenza è il procedimento amministrativo, di carattere preventivo, al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e del DPR 357/97).

Nel caso di specifico interesse si evidenzia che l'area di progetto dista con IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" ad Ovest.

Si ritiene pertanto che l'impianto in progetto non comporti impatti diretti o indiretti sul sito in questione.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DGR 15158/2018

Si riporta di seguito una disamina dei criteri di valutazione introdotti dalla Determina Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 15158 del 21/09/2018 rapportati al progetto in esame.

8.1 Cumulo con altri progetti e soglia massima Screening VIA

Come detto in premessa, applicando al progetto in esame, i criteri stabiliti al paragrafo 4 (punto 4.1 - Cumulo con altri progetti) dell'allegato al DM 30/03/2015, l'impianto si colloca in un ambito territoriale (buffer di 1km dal perimetro) dove ricade un altro impianto appartenente alla stessa tipologia.

Considerato che l'Art. 47, comma 11 bis, lett.a) della Legge n. 41/2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, modifica l'art. 6 comma 9-bis del D.lgs. n.28/2011 e prevede l'innalzamento (o abbassamento da 20 MW) a 10 MW per l'esperimento dello screening VIA per gli impianti per la produzione di energia rinnovabile da fonte solare, ubicati nelle aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021. Tra le aree idonee precitate rientrano, nel caso di specie, le aree classificate agricole interessate dalla realizzazione di un impianto agrovoltico, ubicato entro i 3000 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale. A fortiori il progetto di impianto proposto è da assoggettare a procedura di Screening Ambientale (di cui all'art. 19 del D.lgs. 152/2006) e, ordunque, si applica l'iter di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs 152 del 2006 e del D.M. 30/03/2015.

8.2 Rischio di gravi incidenti

L'intervento in progetto non prevede processi produttivi che utilizzino sostanze e/o preparati pericolosi elencati nell'Allegato I al D.Lgs. 105/2015 in quantità pari o superiori alle soglie indicate dallo stesso Decreto.

8.3 Riserve, Parchi Naturali ed altre zone ambientalmente sensibili

Nell'area di pertinenza dell'impianto e nelle zone strettamente limitrofe non sono presenti riserve o parchi naturali.

Per quanto riguarda la Rete Natura 2000 si rimanda a quanto già riportato nel precedente Capitolo 3.

8.4 Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale sono già stati superati

Si osserva che l'impianto di progetto è in grado di produrre energia elettrica da fonte primaria (solare) garantendo, globalmente, la mancata emissione in atmosfera di gas serra (principalmente CO₂ e di altri inquinanti) rispetto a quanto avviene con la produzione di energia da fonti energetiche tradizionali (fossili). Non determinando emissioni in atmosfera ed anzi concorrendo al loro contenimento globale, il progetto in esame è pienamente coerente con gli obiettivi del PAIR 2020.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, si specifica che l'area non ricade in zone di territorio designate come vulnerabili ai nitrati (ZVN) individuate dal Piano Regionale di Tutela delle Acque.

Ciò premesso, si osserva comunque che l'impianto in progetto, per la particolare tecnologia utilizzata che consente di trasformare l'irraggiamento solare in energia elettrica senza lo sfruttamento di nessun'altra risorsa naturale, non comporta la produzione di scarichi o reflui potenzialmente inquinanti.

8.5 Zone a forte densità demografica

Sono considerati "Zona a forte densità demografica" i territori comunali a densità superiore a 500 abitanti per Km² e con ammontare complessivo di popolazione pari ad almeno 50.000 abitanti.

Il Comune di Borgono Val tione non rientra pertanto tra i comuni a forte densità demografica come definiti dalla Determina Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 15158 del 21/09/2018.



8.6 Zone di importanza storica, culturale e archeologica

Nei pressi dell'area di progetto non sono presenti zone di importanza storica, culturale ed archeologica;

8.7 Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità

L'area destinata alla realizzazione dell'impianto agrovoltaico non è interessata da produzioni biologiche e/o produzioni agricole di qualità e tipicità caratteristiche della zona in esame.

Ciò premesso, si osserva che l'impianto in progetto, per la particolare tecnologia utilizzata che consente di trasformare l'irraggiamento solare in energia elettrica senza lo sfruttamento di nessun'altra risorsa naturale, non comporta la produzione di scarichi o reflui potenzialmente inquinanti.